

Nocera Terinese (Cz), 31.03.2023

Decreto n. 140

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "P.I.TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE (CZ)

IL PRESIDENTE

VISTA	la Legge n. 508 del 21 Dicembre 1999 recante "Riforma delle Accademie di belle						
	arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte						
	drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di						
	musica e degli Istituti musicali pareggiati";						

VISTO	il D.P.R. n. 132 del 28 Febbraio 2003 recante "Regolamento recante criteri per
	l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche
	e musicali ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO	il De	ecreto Mini	ister	iale n. 1183 del	14.10.2022,	con il quale,	il Su	periore	Ministro
	ha	disposto	la	Statizzazione	dell'Istituto	Superiore	di	Studi	Musicali
	"P.I	.Tchaikovsl	ky" c	li Nocera Terine	se (Cz), quale	Conservato	rio S	itatale d	li Musica,
	a fa	r data dal 1	1 Ge	nnaio 2023;					

VISTO	lo Statuto di Autonomia del Conservatorio, così come allegato al Decreto
	Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022 (Allegato "I" al D.D.G. n. 1489/2022);

VISTO	in particolare, l'art. 6, c.2, del citato Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022,
	con il quale, il Superiore Ministro dispone l'aggiornamento e la revisione dei
	Regolamenti del Conservatorio alle disposizioni previste per i Conservatori
	Statali.

VISTE la Delibere del Consiglio Accademico espresso nella seduta n. 212 del 13.03.2023 e della Delibera del Consiglio di Amministrazione espressa nella seduta n. 3 del 28.03.2023,

EMANA

Art. 1 - Il **Regolamento per le elezioni dei Docenti componenti il Consiglio Accademico** del Conservatorio Statale di Musica "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz) così come allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2 – Il regolamento di cui all'art.1 entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto. È disposta la pubblicazione della presente disposizione, unitamente agli allegati presenti, all'albo del Conservatorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL PRESIDENTE Dott. Cav. Colombo Carello



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY" **DI NOCERA TERINESE - CZ**

Emanato con Decreto Presidenziale n. 140 del 31 Marzo 2023



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE – CZ

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.

- 1. Le elezioni dei componenti dei docenti facenti parte del Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz) si svolgono ai sensi dell'art. 11, c. 2, lett. a) dello Statuto di Autonomia del Conservatorio, così come allegato al Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022 (Allegato "I" al D.D.G. n. 1489/2022), nel rispetto del presente regolamento e delle norme vigenti in materia.
- 2. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica con apposito decreto e si svolgono almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo.
- 3. In caso di anticipata cessazione della carica di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, le elezioni suppletive sono indette dal Direttore nel periodo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa.
- 4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento inoltre dovrà:
- a. indicare l'ufficio presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature;
- b. stabilire il calendario per la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo;
- c. stabilire il calendario della presentazione delle candidature;
- d. indicare il calendario e il luogo in cui si svolgeranno le elezioni e l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
- 5. L'indizione delle elezioni, in caso di impedimento del Direttore in carica, competono al Vice Direttore del Conservatorio "Pyotr Ilyich Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz)

Articolo 2 – Elettorato attivo.

1. Ai sensi dell'art. 11, c. 2, lett. a) dello Statuto del Conservatorio, l'elettorato attivo è riservato



a tutti i professori in servizio presso il Conservatorio con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al termine dell'Anno Accademico su posto in organico.

2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione elettorale, entro 6 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle candidature alla carica di Direttore, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

- 1. Ai sensi dell'art. 11, c. 2, lett. a), dello Statuto del Conservatorio, possono candidarsi alla carica di componente dei docenti nel Consiglio Accademico tutti i docenti in servizio su posti in organico presso il Conservatorio Statale di Musica "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz) che:
- a) abbiano svolto almeno un anno di servizio presso il Conservatorio;
- b) siano in possesso di diploma conseguito presso un Conservatorio Statale di Musica e/o ex Istituto Musicale Pareggiato;
- b) siano in possesso diploma di scuola secondaria superiore;
- c) siano in possesso di un curriculum vitae che evidenzi l'attività didattica e di produzione;
- d) non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati inerenti all'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
- 2. Le candidature devono essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto per l'elezione dei Docenti componenti il Consiglio Accademico. La domanda di candidatura, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al c.1 del presente articolo, deve essere accompagnata da una breve motivazione scritta, dal curriculum vitae professionale e da eventuali ulteriori documenti che il candidato ritenga utile a sostegno della candidatura.
- 3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4.



4. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato, entro 6 giorni, all'Albo dell'Istituto a cura della Commissione elettorale, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

Articolo 4 - Commissione elettorale.

- 1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale nominata dal Direttore con apposito decreto. Nel provvedimento di nomina sono indicati oltre i membri effettivi, anche i componenti supplenti.
- 2. La Commissione è costituita da n. 3 membri effettivi, ed è così composta:
- n. 2 componenti scelti fra i professori in servizio presso l'Istituzione;
- n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo in servizio presso l'Istituzione.
- 3. La commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio.
- 4. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
- acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3, ed esamina gli eventuali ricorsi;
- predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento delle operazioni elettorali e del seggio;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
- 5. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
- 6. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alla carica di componente dei docenti nel Consiglio Accademico.

Articolo 5 - Modalità di voto.

1. Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun



elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

- 2. Ciascun elettore può esprimere da una e fino ad un massimo di quattro preferenze: ciascuna preferenza sarà espressa mediante contrassegno con una croce apposta sul quadrato corrispondente al nominativo del singolo candidato.
- 3. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
- 4. Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
- 5. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Modalità d'elezione.

- 1. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide.
- 2. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Musica "P.I. Tchaikovsky" o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.

- 1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto.
- 2. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione.



3. Il verbale dello scrutinio, il registro dei votanti, le schede votate ed il residuo materiale della votazione, dovranno essere conservate in plico sigillato, firmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione Elettorale e dal Direttore Amministrativo e conservati agli atti del Conservatorio

Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale s'intende confermata.

Articolo 9 - Nomina del Consiglio Accademico.

1. Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore.